



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE

D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Daniela **ACANFORA** Presidente

Domenico **GUZZI** Consigliere

Ida **CONTINO** Consigliere

Luisa **de PETRIS** Consigliere

Nicola **RUGGIERO** Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sull'appello in materia pensionistica iscritto al n. **58733** del Registro

di Segreteria, proposto dal sig.:

- OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS (C.F.: OMISSIS),
elettivamente domiciliato in Roma, Via Antonio Gallonio n.
18, presso lo studio dell'Avv. Giulio Guarnacci (pec:
avv.giulioguarnacci@legalmail.it), che lo rappresenta,
assiste e difende, come da procura in calce all'atto d'appello
depositato l'11 maggio 2021- **appellante;**

contro

-INPS (codice fiscale 80078750587), con sede in Roma alla via Ciro
il Grande n. 21, in persona del rappresentante legale pro-tempore,

rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppina Giannico (p.e.c. avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (p.e.c. avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Lidia Carcavallo (p.e.c.: avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), Antonietta Coretti (p.e.c.: avv.antonietta.coretti@postacert.inps.gov.it) e Sergio Preden (p.e.c.: avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), come da procura in calce alla memoria di costituzione pervenuta il 28 marzo 2024 e presso gli stessi elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cesare Beccaria, 29, negli uffici dell'Avvocatura centrale dell'Istituto (fax 06/59056512) – **appellato**;

e nei confronti di

-GUARDIA DI FINANZA, in persona del Comandante Generale pro-tempore, con sede in Roma, Via XXI Aprile n. 51, dom.to ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

avverso

-la sentenza della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, n.66/2021, depositata il 1° febbraio 2021, non notificata;

Visto l'atto d'appello;

Esaminati tutti gli atti e i documenti di causa;

Uditi, alla pubblica udienza del 16 aprile 2024, celebrata con l'assistenza del Segretario, dott.ssa Alessandra Carcani: il Magistrato relatore Cons. Nicola Ruggiero, l'Avv. Giulio Guarnacci

per l'appellante OMISSIS, l'Avv. Sergio Preden per l'INPS ed il Ten.

Col. Giuseppe Santonastaso, su delega, per la Guardia di Finanza;

Ritenuto in

FATTO

1. Con sentenza n. 659/2010, la Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia ha riconosciuto il diritto del sig. OMISSIS, odierno appellante, già militare della Guardia di Finanza (in congedo a partire dal 23 agosto 1972), alla liquidazione della pensione privilegiata di 8[^] ctg. Tab. A dal 25 settembre 1975 al 2 giugno 2008 e di 4[^] ctg. Tab. A dal 3 giugno 2008 a vita, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

L'anzidetta sentenza è stata confermata dalla Sezione III Centrale d'Appello della Corte dei conti, la quale, con decisione n. 671/2015, ha respinto il gravame interposto dal Comando Generale della Guardia di Finanza.

Il medesimo Comando ha conseguentemente adottato il decreto n. 1577/2016, recante la concessione, in favore del sig. OMISSIS, della pensione privilegiata di 8[^] ctg. Tab. A dal 25 settembre 1975 al 2 giugno 2008 e di 4[^] ctg. Tab. A dal 3 giugno 2008, (decreto) successivamente trasmesso all'INPS per la relativa applicazione.

Con p.e.c. del 20 maggio 2016, il sig. OMISSIS, tramite il suo difensore, ha chiesto l'esecuzione del menzionato decreto e delle sentenze del giudice contabile.

L'Istituto previdenziale ha comunicato che, essendo emersa nel corso dell'istruttoria la circostanza della titolarità, in capo al sig.

OMISSIS, di altra pensione a carico del Ministero delle Finanze (Monopoli di Stato), aveva interessato quest'ultima

Amministrazione per i provvedimenti di competenza.

Perdurando la mancata esecuzione del decreto n. 1577/2016, pur a fronte dei solleciti e/o diffide inoltrati dall'interessato, il sig. OMISSIS ha proposto ricorso in ottemperanza innanzi alla Sezione pugliese.

Quest'ultima ha provveduto, con ordinanza n. 36/2019, depositata il 15 aprile 2019, alla nomina di un Commissario ad acta - individuato nel Direttore della Sede INPS di Lecce - per l'ottemperanza della sentenza di questa Sezione n. 659/2010 (confermata dalla decisione n. 671/2015 della Sezione III[^] Centrale d'Appello).

Il Commissario *ad acta* ha depositato, in data 12 ottobre 2020, una relazione nella quale:

-ha riferito che - per il periodo successivo al 1° luglio 1991 - l'esecuzione del giudicato relativo alla sentenza n. 659/2010 e, dunque, la liquidazione del trattamento pensionistico privilegiato in favore del ricorrente, sarebbe stata preclusa dalla contemporanea fruizione, da parte di quest'ultimo, di una pensione ordinaria erogata dall'INPS per il servizio prestato presso l'Amministrazione dei Monopoli di Stato.

Tale circostanza, infatti, ove si fosse proceduto all'erogazione di entrambi i trattamenti per il periodo successivo al 1° luglio 1991, avrebbe determinato una inammissibile duplicazione di trattamenti

pensionistici;

-ha riferito di aver provveduto alla liquidazione, in favore del
ricorrente, della quota di pensione privilegiata per il periodo
compreso tra il 25 settembre 1975 ed il 30 giugno 1991 (importo
dovuto poiché antecedente alla concessione della pensione
ordinaria), nonché di avere elaborato dei prospetti di calcolo in
ordine alle due soluzioni dal medesimo ipotizzate con riguardo alla
vicenda *de qua*.

Con memoria in data 12 ottobre 2020, il ricorrente, nel ribadire la
spettanza della pensione privilegiata (anche) per il periodo
intercorrente tra il 25 settembre 1975 ed il 30 giugno 1991, ha
chiesto di:

-di ordinare al Commissario ad acta o all'INPS la liquidazione del
trattamento pensionistico privilegiato riconosciuto con le sentenze
n. 659/2010 e n. 671/2015, nonché con il decreto n. 1577/2016;

-di fissare, con ordinanza, una nuova udienza per la verifica
dell'esecuzione del giudicato;

-di ordinare, inoltre, l'elaborazione dei conteggi ipotetici dei due
trattamenti pensionistici alternativamente spettanti, onde
consentirgli di optare per il trattamento pensionistico più
vantaggioso, eventualmente rinunciando a quello deteriore.

In data 22 ottobre 2020, il ricorrente ha depositato le proprie note
di trattazione scritta per l'udienza del 3 novembre 2020, reiterando
le conclusioni già rassegnate in forza del precedente scritto
difensivo.

All'udienza del 3 novembre 2020, il Giudice ha assegnato termini al ricorrente per il deposito di copia autentica delle sentenze oggetto dell'invocata esecuzione ed al Commissario *ad acta* per il deposito dei conteggi relativi alle soluzioni prospettate nella relazione del 12 ottobre 2020, rinviando alla successiva udienza del 2 dicembre 2020.

Il sig. OMISSIS ha depositato in data 19 novembre 2020 le sentenze *de quibus*, unitamente all'attestazione del loro passaggio in giudicato, mentre il Commissario *ad acta* ha eseguito il deposito dei conteggi in data 20 novembre 2020.

1.a) Con la sentenza qui gravata, adottata all'esito dell'udienza del 2 dicembre 2020, la Sezione pugliese, dopo aver rimarcato che "*..il Sig. OMISSIS è altresì titolare, a far data dal 1° luglio 1991, di una pensione ordinaria definitivamente liquidata dall'Amministrazione dei Monopoli dello Stato giusta decreto n. 03255 del 17 gennaio 2020, recante il computo- negli anni rilevanti ai fini della quantificazione delle spettanze del pensionato - del servizio militare svolto tra il 22 gennaio 1967 ed il 4 settembre 1972*" (pag. 9), ha rigettato le eccezioni e richieste preliminari della Guardia di Finanza (improcedibilità del ricorso per violazione dell'art. 155 c.g.c.) e dell'INPS (difetto di legittimazione passiva e chiamata in giudizio dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato).

Ha aggiunto che "*..alla luce dei criteri di liquidazione dei trattamenti pensionistici, rispettivamente ordinario e privilegiato, riconosciuti al ricorrente - l'erogazione cumulativa dei relativi importi nel periodo*

successivo alla cessazione (in data 30 giugno 1991) del servizio presso i Monopoli di Stato, comporterebbe la (inammissibile) violazione del principio per cui un medesimo periodo di attività lavorativa valutabile ai fini di quiescenza secondo ordinamenti obbligatori diversi, è valutato una sola volta in base all'ordinamento prescelto dall'interessato (art. 6 D.P.R. 1092/1973).

Principio, questo, che trova conferma nella previsione (art. 39, comma 1, D.P.R. 1092/1973) per cui un periodo di servizio computabile in base a diverse disposizioni del testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, deve essere considerato una sola volta secondo la normativa più favorevole.

Si tratta di previsioni ben note al ricorrente, il quale - al fine di eventualmente optare per la soluzione più vantaggiosa - richiede, negli ultimi due scritti difensivi, l'elaborazione da parte dell'I.N.P.S. o del Commissario ad acta dei conteggi relativi ai menzionati trattamenti pensionistici (reiterando, di fatto, le richieste di analogo tenore rivolte all'I.N.P.S. con le lettere del 21 giugno 2016, del 21 settembre 2016 e del 31 ottobre 2016 e con la diffida del 24 febbraio 2017).

Tuttavia, al deposito dei prospetti di calcolo da parte del Commissario ad acta, non ha fatto seguito alcuna comunicazione del Sig. OMISSIS in ordine alla correttezza ed alla completezza degli importi ivi riportati o in ordine all'opzione per l'uno o l'altro dei due trattamenti pensionistici.

In difetto di tale scelta - rimessa alle esclusive determinazioni del pensionato - non può ordinarsi all'I.N.P.S. l'erogazione dei ratei della pensione privilegiata successivi al 1° luglio 1991" (così testualmente, pagg. 13 e 14).

Il I giudice ha conseguentemente accolto la domanda del sig. OMISSIS con esclusivo riferimento *"ai ratei di pensione privilegiata maturati nell'arco temporale che va dal 25 settembre 1975 al 30 giugno 1991, ovverosia nel periodo in cui il ricorrente ha lavorato, prima, nel settore privato e, poi, presso i Monopoli di Stato", non verificandosi, rispetto a tale periodo, "la contemporanea (ed inammissibile) fruizione di due trattamenti pensionistici riferiti, sia pure in parte, ad un medesimo servizio"* (pag. 14).

In conclusione ha statuito che *"..allo stato degli atti, la sentenza n. 659/2010 di questa Sezione giurisdizionale, passata in giudicato, sia eseguita dal nominato Commissario ad acta mediante la corresponsione - in favore del ricorrente - della quota della pensione privilegiata liquidata con il decreto n. 1577 emesso dal Centro Informatico Amministrazione Nazionale della Guardia di Finanza in data 21 marzo 2016, limitatamente al periodo intercorrente tra il 25 settembre 1975 ed il 30 giugno 1991, al netto degli acconti eventualmente corrisposti in precedenza"* (così la parte dispositiva).

Più in particolare, alla predetta quota deve essere imputato *"l'acconto corrisposto dal Commissario ad acta al Sig. OMISSIS nell'ottobre del 2020 e rispetto al quale il pensionato - pur avendo riservato la verifica sull'esattezza dell'importo - nulla ha, allo stato,*

osservato” (così pag. 14).

2. Avverso la predetta sentenza n. 66/2021, il sig. **OMISSIS** ha proposto appello, con atto notificato il notificato il 5 maggio 2021 e depositato l’11 maggio 2021, con il patrocinio dell’Avv. Giulio Guarnacci, lamentandosi del fatto che il I giudice avrebbe errato nel:

-non pronunciare sul diritto a pensione privilegiata dell’istante per il periodo successivo al 30/6/1991;

-nell’avergli imposto una scelta tra due trattamenti a lui astrattamente ed alternativamente spettanti, senza avergli assegnato un termine congruo per effettuare detta scelta, ed anzi avergli assegnato alcun termine;

-nell’aver collegato alla mancata scelta una decadenza che la legge non prevederebbe, senza far uso dei poteri d’ufficio di direzione del procedimento.

Tali doglianze sono state esplicitate in tre motivi di gravame.

Con il primo, l’appellante ha dedotto la violazione dell’art. 112 c.p.c. e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, nonché la contraddittorietà della motivazione, sul presupposto che il I giudice avrebbe omesso di pronunciarsi in ordine all’esecuzione del giudicato per l’intero periodo indicato nella domanda (dal 25 settembre 1975 a vita), avendo circoscritto la pronuncia al solo periodo antecedente al luglio 1991.

Per il periodo successivo, la decisione gravata non avrebbe, infatti, disposto nulla e, dunque, né accolto né rigettato il ricorso,

nonostante avesse precedentemente riconosciuto l'inidoneità della titolarità di altro trattamento pensionistico a precludere l'esecuzione del giudicato.

Con il secondo motivo, l'appellante ha eccepito la violazione dell'art. 43 c.g.c., del diritto di difesa, del principio del contraddittorio e delle norme sul giusto processo ex art. 111 Cost.

A tal riguardo, ha sostenuto che la decisione gravata sarebbe il frutto di un duplice errore, di metodo e di merito, per avere implicitamente onerato il ricorrente di un adempimento (la scelta del trattamento pensionistico) che non sarebbe previsto dalla legge o quanto meno disciplinato nel dettaglio e, nel contempo, configurato la decadenza dalla facoltà di opzione, in assenza dell'assegnazione al ricorrente di alcun termine, tantomeno perentorio.

Con il terzo motivo, l'appellante ha dedotto la violazione dell'art. 165 c.g.c., lamentandosi, in particolare, del fatto che la Sezione territoriale avrebbe omesso di segnalare all'interessato il mancato esercizio dell'opzione, invitandolo formalmente ad esercitarla.

Per questa via, egli avrebbe deciso e "strozzato" la causa con una fretta inusitata, senza consentire l'esame ed il contraddittorio su di un punto decisivo (i conteggi o prospetti dei due trattamenti alternativamente spettanti al ricorrente), proprio quando la soluzione giuridica, processuale e sostanziale, sarebbe stata a portata di mano.

In conclusione, l'appellante ha chiesto che questa Sezione, in

parziale riforma della decisione gravata ed in accoglimento delle conclusioni rassegnate con il ricorso di I grado, ordini all'INPS di dare esecuzione al decreto della Guardia di Finanza n. 1577/2016, provvedendo, dunque, alla liquidazione della pensione privilegiata di 8^ ctg Tab. A dal 25 settembre 1975 al 2 giugno 2008 e di 4^ctg Tab. A dal 3 giugno 2008 a vita, oltre accessori di legge.

Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.

3. Con memoria pervenuta in data 26 maggio 2023, la **Guardia di Finanza** si è costituita in giudizio, riservandosi di trasmettere memorie difensive.

Con successiva memoria pervenuta il 21 marzo 2024, la Guardia di Finanza ha chiesto l'estromissione dal giudizio, per estraneità rispetto al rapporto giudico sostanziale dedotto dalla parte attrice, con condanna dell'appellante alle spese di giudizio, limitatamente al rapporto processuale instaurato nei suoi confronti.

4. Con memoria pervenuta il 28 marzo 2024, l'**INPS** ha, in punto di fatto, sottolineato di aver impugnato, con distinto ed autonomo atto di gravame (rubricato con numero di registro 60912 ed in attesa di fissazione udienza, pendente davanti alla Terza Sezione di codesta Corte), la sentenza n. 147/2023, con la quale la Sezione regionale pugliese ha riconosciuto al sig. OMISSIS il diritto a percepire l'indennità integrativa speciale e la tredicesima mensilità nella misura intera sulla stessa pensione privilegiata n. 11150796, a far data dalla decorrenza della pensione (25 settembre 1975) e fino al 30 giugno 1991, con condanna dell'Istituto previdenziale al

pagamento delle differenze sui ratei afferenti il medesimo periodo.

Ha inoltre chiesto il rigetto dell'odierno gravame, in quanto la decisione gravata, lungi dal violare l'art. 112 c.p.c., avrebbe nella sostanza rigettato parzialmente il ricorso, per la ravvisata impossibilità, allo stato, di dare esecuzione alla sentenza n. 659/2010 in relazione al periodo successivo al 30 giugno 1991, stante la fruizione, a partire da tale data, (anche) di pensione ordinaria.

Nel contempo, l'INPS ha sostenuto l'infondatezza delle censure secondo le quali il I giudice non avrebbe concesso un termine congruo e ragionevole al sig. OMISSIS, al fine di valutare la portata dei conteggi depositati dal Commissario *ad acta*, nonché omesso di esercitare i propri poteri officiosi, al fine di consentire la valutazione della situazione alla luce delle risultanze espresse dal Commissario *ad acta*.

A tal riguardo, ha rimarcato che, in base a quanto riportato nella stessa sentenza impugnata:

-il Commissario *ad acta* ha depositato un primo conteggio in data 12 ottobre 2020;

-il ricorrente ha depositato memoria in pari data, con cui ha, tra l'altro, chiesto l'elaborazione dei conteggi ipotetici dei due trattamenti pensionistici alternativamente spettanti, onde consentire al sig. OMISSIS di optare per il trattamento pensionistico più vantaggioso, eventualmente rinunciando a quello peggiore;

-in data 22 ottobre 2020, il ricorrente ha depositato note a

trattazione scritta per l'udienza, reiterando le rassegnate conclusioni e senza nulla aggiungere;

-all'udienza del 3 novembre 2020, il Giudice ha invitato il detto Commissario ad elaborare i conteggi relativi alle soluzioni prospettate da controparte;

-tali conteggi sono stati depositati in data 20 novembre 2020;

-la causa è stata trattenuta per la decisione in data 3 dicembre 2020.

Risulterebbe allora acclarata la concessione al sig. OMISSIS di termini e modi adeguati per interloquire in reazione ai conteggi del Commissario *ad acta*.

In conclusione, l'Istituto previdenziale ha chiesto il rigetto integrale dell'appello.

5. Alla pubblica udienza del 16 aprile 2024, l'Avv. Giulio Guarnacci, per l'appellante OMISSIS, l'Avv. Sergio Preden per l'INPS ed il Ten. Col. Giuseppe Santonastaso, per la Guardia di Finanza, hanno ribadito, con articolate argomentazioni, la richiesta di accoglimento delle proprie rispettive, posizioni, concludendo come in atti.

Il giudizio è passato, dunque, in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. In via preliminare, va accolta la richiesta di estromissione dal giudizio del Comando della Guardia di Finanza, trattandosi di Amministrazione evocata in giudizio ai soli fini della cd *denuntiatio litis* (come già avvenuto in I grado) e nei cui confronti non risulta

formulata alcuna domanda.

Nondimeno, tale ultima circostanza preclude il riconoscimento delle spese sostenute per l'intervenuta costituzione in giudizio (in termini, Corte conti, Sez. II App., n. 346/2023).

2. Sempre in via preliminare, risultando la sentenza impugnata adottata nell'ambito di un giudizio d'ottemperanza (oggi disciplinato per la materia pensionistica dagli artt. 217 e 218 del codice di giustizia contabile, c.g.c., approvato con d.lgs n. 174/2016), si reputa opportuno delineare la struttura ed i limiti di tale tipo di giudizio.

Sul punto, possono richiamarsi le ampie ed approfondite argomentazioni contenute nella recente sentenza n. 214/2023 di questa Sezione d'appello.

Nello specifico, quest'ultima ha in primo luogo rimarcato che, in base alla decisione n. 9 del 2.10.2022 delle Sezioni riunite della Corte dei conti, il giudizio in questione *"..è spesso anch'esso un processo di accertamento, posto che viene verificato l'eccepite inadempimento attraverso la valutazione degli atti posti in essere dalle parti contrapposte ai fini di esecuzione della sentenza di merito, allo scopo di qualificare l'inerzia amministrativa, così da dare varco al mezzo costituito dal giudizio di ottemperanza. In detto giudizio possono infatti rinvenirsi, oltreché profili esecutivi del dovere di adempimento, anche profili cognitori della sussistenza dell'obbligo da eseguire e del suo inadempimento... Ed invero contenuto minimo di una pronuncia a rendersi nel giudizio di*

ottemperanza è l'accertamento del dictum contenuto nella sentenza di merito nonché dei presupposti per una decisione attinente alle modalità di esecuzione della detta sentenza di merito. In tali termini il giudice non può che pronunciare un provvedimento avente carattere decisorio sulla domanda introdotta con il ricorso, anche ove si limiti ad accertare l'inesistenza dei presupposti per addivenire ad una pronuncia positiva (ordine di adempiere)".

Ha, inoltre, sottolineato che, alla stregua dei recenti arresti della giurisprudenza amministrativa, <<l'azione per l'ottemperanza "come chiarito dall'Adunanza plenaria nella sentenza 15 gennaio 2013, n. 2, ... non è inquadrabile nello schema della mera azione esecutiva di sentenze o altri provvedimenti equiparabili, ma presenta profili di carattere cognitorio che arricchiscono il contenuto della domanda. In questa linea, si è del resto ripetutamente affermato che il giudice dell'ottemperanza esercita gli ampi poteri conferiti dalla legge, integrando l'originario disposto della sentenza impugnata dinanzi ad esso, con determinazioni che non ne costituiscono una mera esecuzione, ma una "attuazione" in senso stretto, dando luogo al cosiddetto giudicato "a formazione progressiva" (da ultimo: Sez. IV, 27 gennaio 2015, n. 362) (così, C.d.S. n.1558/2015).

L'Adunanza Plenaria con la citata sentenza n. 2/2013 aveva, del resto, già affermato a chiare lettere "la attuale polisemicità del "giudizio" e dell' "azione di ottemperanza", dato che, sotto tale unica definizione, si raccolgono azioni diverse, talune meramente

esecutive, talaltre di chiara natura cognitoria, il cui comune denominatore è rappresentato dall'esistenza, quale presupposto, di una sentenza passata in giudicato, e la cui comune giustificazione è rappresentata dal dare concretezza al diritto alla tutela giurisdizionale, tutelato dall'art. 24 Cost. Di conseguenza il giudice dell'ottemperanza, come identificato per il tramite dell'art. 113 c.p.a., deve essere attualmente considerato come il giudice naturale della conformazione dell'attività amministrativa successiva al giudicato e delle obbligazioni che da quel giudicato discendono o che in esso trovano il proprio presupposto" (così sent. Ad. plen. cit.).

Alla luce del richiamato panorama giurisprudenziale che delinea un "giudicato a formazione progressiva" in relazione ai poteri esecutivi-cognitori-attuativi riconosciuti al giudice dell'ottemperanza, ritiene il Collegio che le censure di violazione del giudicato ex art. 2909 c.c. (...) siano infondate" (così testualmente, la richiamata Corte conti, Sez. II App., n. 214/2023).

3. Ciò premesso, nel merito il presente appello va accolto nei termini e limiti sottoindicati, con rimessione degli atti al primo giudice, ai sensi dell'art. 170, comma 4, c.g.c.

Nello specifico, il richiamato art. 170, al comma 1 (in continuità con il previgente art. 1, comma 5, del D.L. 15 novembre 1993, n. 453, convertito con legge 14 gennaio 1994, n. 19) statuisce che *"Nei giudizi in materia di pensioni, l'appello è consentito per i soli motivi di diritto. Costituiscono questioni di fatto quelle relative alla*

dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all'aggravamento di infermità o lesioni".

Il successivo comma 4 del medesimo art. 170 prevede che *"Il giudice d'appello, quando annulla la sentenza del giudice monocratico delle pensioni per omessa o apparente motivazione su un punto dirimente della controversia costituente questione di fatto, rimette gli atti al primo giudice per il giudizio sul merito e la pronuncia sulle spese del grado d'appello".*

In linea con la consolidata giurisprudenza contabile, in parte formatasi sotto il vigore del predetto art. 1, comma 5, della legge 14 gennaio 1994, n. 19 (per tutte, Corte conti, Sezioni riunite, n. 10/QM/2000), ma evocabile, considerata la sovrapponibilità della disposizione sopravvenuta a quella previgente, anche in relazione alle vicende che, temporalmente, ricadono nell'ambito di applicazione del c.g.c., l'ammissibilità dell'appello in materia pensionistica è subordinata, dunque, alla circostanza che esso si fondi su motivi di diritto e che non verta sulla dipendenza dell'infermità o della lesione o morte da causa di servizio o di guerra o su una questione relativa alla classifica o all'aggravamento di infermità o lesioni; questioni espressamente qualificate dal legislatore come *"questioni di fatto"*.

Ciò al fine di evitare che l'appello, attraverso la denuncia del difetto di motivazione della sentenza, che costituisce certamente "motivo di diritto", tenti surrettiziamente di ottenere una pronuncia su di

una questione di fatto.

Sul punto, le Sezioni riunite di questa Corte, con la già richiamata sentenza n. 10/QM/2000 del 24.10.2000, hanno puntualizzato i criteri per la distinzione tra motivi di diritto e motivi di fatto, precisando che:

-i motivi di diritto devono investire la portata dispositiva di una norma giuridica e/o il suo ambito applicativo a fattispecie astratte, dalle quali consegue in via immediata la regola di diritto applicabile alla fattispecie concreta;

-rientrano nei motivi di diritto i vizi che comportino la nullità della sentenza o del processo, trattandosi di violazione di regole giuridiche;

-il vizio di difetto di motivazione su questioni di fatto è deducibile in appello soltanto ove la sentenza impugnata manchi in modo assoluto di motivazione o abbia motivazione apparente (per tale intendendosi la motivazione che si estrinseca in argomentazioni non idonee a rilevare la "*ratio decidendi*");

-le questioni medico-legali relative a dipendenza, classifica e aggravamento di infermità, indipendentemente dalla loro natura, sono state espressamente parificate dal legislatore a questioni di fatto e possono, pertanto, essere dedotte in appello esclusivamente nei limiti di cui al punto precedente.

Il vizio di motivazione su questioni di fatto e su questioni medico-legali, quindi, integra una violazione di legge soltanto quando si traduca nella mancanza della motivazione, da intendersi quale

radicale assenza della stessa, ovvero si estrinsechi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (motivazione apparente), o fra loro logicamente inconciliabili o, comunque, perplesse ed obiettivamente incomprensibili (in termini, tra le tante, Corte conti, Sez. II App., sent. n. 309/2022, n. 425/2021 e n. 1200/2016, richiamante SS.RR. n. 10/QM/2000; id., Sez. App. Sicilia, sent. n. 191/2018; id., Sez. III App., sent. n. 309/2018).

Tali principi sono stati confermati dalla Corte costituzionale, la quale, nell'ordinanza n. 84 del 2003, ha ribadito che *"ragionevolmente il legislatore, data la specificità della materia, ha limitato l'appello ai soli motivi di diritto"* ed ha, dunque, escluso il controllo della motivazione sotto il profilo della sufficienza, ammettendo solo quello sull'esistenza, nei termini dell'assoluta omissione o della mera apparenza, anche sotto l'aspetto della irriducibile contraddittorietà e/o dell'illogicità manifesta (Corte conti, Sez. I App., sent. n. 313/2018 e n. 174/2018; id., Sez. II App., sent. n. 295/2018).

Il vizio, inoltre, deve risultare direttamente dal provvedimento impugnato, non imponendo l'art. 111 della Costituzione l'obbligo di verificare la sufficienza e la razionalità della motivazione quando l'indagine richieda un raffronto tra le ragioni della sentenza e le risultanze del materiale probatorio (Cass. n. 3803/2004; Corte conti, Sez. III App., sent. n. 309/2018).

3.a) Ciò detto, nella fattispecie all'esame, il I giudice, adito in sede

di ottemperanza rispetto alla sentenza n. 659/2010 (passata in giudicato), ha ritenuto che la relativa esecuzione, da parte del nominato Commissario *ad acta*, dovesse avvenire (mediante la corresponsione - in favore del ricorrente - della quota della pensione privilegiata liquidata con il decreto n. 1577 emesso dal Centro Informatico Amministrazione Nazionale della Guardia di Finanza in data 21 marzo 2016), limitatamente al solo periodo compreso tra il 25 settembre 1975 ed il 30 giugno 1991, al netto degli acconti eventualmente corrisposti in precedenza.

Ciò per la rilevata contitolarità, a partire dal 1° luglio 1991, di altra pensione (ordinaria) e alla luce del fatto che l'interessato, a seguito del deposito dei conteggi da parte del Commissario *ad acta*, non aveva esercitato l'opzione per l'uno o l'altro dei trattamenti pensionistici.

Nondimeno, la motivazione spesa per negare l'esecuzione del giudicato con riferimento al periodo successivo al 30 giugno 1991, costituisce una motivazione apparente nel significato sopra visto.

Ed invero, la Sezione territoriale non ha esplicitato, in alcun modo, le ragioni per cui ha ritenuto possibile configurare una sorta di omissione colpevole dell'interessato nell'esercizio dell'opzione tra i due trattamenti pensionistici concorrenti, tale da determinare una situazione di decadenza dalla stessa.

In particolare, non ha esternato le ragioni per cui ha ritenuto che il ricorrente fosse stato preventivamente ed effettivamente messo nelle condizioni d'interloquire, in maniera adeguata e ponderata, in

ordine ai conteggi depositati dal Commissario *ad acta*, pur a fronte dell'obiettivo difficoltà all'immediata intelligibilità degli stessi.

Ciò a maggior ragione alla luce della data di deposito dei conteggi in questione (20 novembre 2020), messa in relazione con i ristretti termini previsti dall'art. 85, comma 4, d.l. n. 18/2020 (nella versione vigente all'epoca dei fatti) tanto per il deposito dell'istanza di discussione orale (dieci giorni prima dell'udienza "cartolare" fissata per il 2 dicembre 2020, ovvero il 20 novembre 2020), necessaria per evitare il passaggio in decisione sulla base degli atti già depositati, quanto per il deposito di brevi note e documenti (5 giorni liberi prima della predetta udienza del 2 dicembre 2020).

Infine, il I giudice non ha esplicitato le motivazioni che l'hanno indotto a non stimolare, di sua iniziativa, l'esercizio di tale opzione, pur avendo precedentemente mostrato di condividere una possibile soluzione operativa (la scelta di uno tra i due trattamenti concorrenti) prefigurata dallo stesso ricorrente.

Trattasi, a giudizio del Collegio, di omessa motivazione su punti decisivi della controversia, implicanti accertamenti di fatto, la quale impone, ai sensi dell'art. 170, comma 4, c.g.c., l'annullamento della sentenza in *parte qua*, con rimessione degli atti al I giudice.

4. In conclusione, per tutto quanto sopra esposto, il presente appello va accolto, con conseguente annullamento della decisione gravata nella sola parte relativa all'esecuzione della sentenza n. 659/2010 per il periodo successivo al 30 giugno 1991, e rimessione degli atti al primo giudice per il giudizio sul merito e la pronuncia

	SENT. 153/2024	
	sulle spese del presente grado d'appello.	
	La medesima sentenza resta ferma nella parte relativa	
	all'esecuzione della decisione n. 659/2010, limitatamente al periodo	
	compreso tra il 25 settembre 1975 ed il 30 giugno 1991,	
	incentrandosi le doglianze dell'appellante unicamente sul periodo	
	successivo a tale ultima data.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale	
	d'appello, definitivamente pronunciando:	
	-annulla la sentenza impugnata nei termini e limiti di cui in parte	
	motiva e, per l'effetto, rimette gli atti al primo giudice per il giudizio	
	sul merito e la pronuncia sulle spese del grado d'appello.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di	
	rito.	
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 16 aprile	
	2024.	
	IL Consigliere ESTENSORE	IL PRESIDENTE
	(dott. Nicola RUGGIERO)	(dott.ssa Daniela ACANFORA)
	Firmato digitalmente	Firmato digitalmente
	Depositata in Segreteria il 13 GIUGNO 2024	
	P. La Dirigente	
	(dott.ssa Luciana Troccoli)	
	Firmato digitalmente	
	Il Funzionario Amministrativo	
	22	

Margherita Sbardella

D E C R E T O

Il Collegio, ravvisati i presupposti per l'applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dispone che a cura della Segreteria venga apposta, a tutela dei diritti delle parti private, l'annotazione di cui al terzo comma del richiamato articolo 52.

Il Presidente

(dott.ssa Daniela ACANFORA

Firmato digitalmente

Depositato in Segreteria il 13 GIUGNO 2024

P. La Dirigente

(dott.ssa Luciana Troccoli)

Firmato digitalmente

Il Funzionario Amministrativo

Margherita Sbardella

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 13 GIUGNO 2024

P. La Dirigente

(dott.ssa Luciana Troccoli)

Firmato digitalmente

Il Funzionario Amministrativo

Margherita Sbardella